

REGOLAMENTO (CE) N. 945/2001 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1701/2000 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, esclusi la Polonia e alcuni paesi ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2001 ⁽⁶⁾, indice una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
- (2) Al fine di soddisfare l'eventuale fabbisogno di frumento tenero sul mercato mondiale per la fine della campagna 2000/01, risulta necessario prolungare senza indugio la gara in questione fino al 31 maggio 2001.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1701/2000 stabilisce un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della gara, che dovrebbe corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2000/01.
- (4) Al fine di garantire che l'esportazione del frumento tenero aggiudicato nel corso della campagna 2000/01 copra esclusivamente il fabbisogno della presente

campagna, è necessario stabilire un periodo di validità più breve per i titoli di esportazione rilasciati ed imporre l'obbligo che le formalità doganali vengano espletate entro il 30 giugno 2001.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1701/2000 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. La gara è aperta fino al 31 maggio 2001. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara»;

- 2) all'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino al 30 giugno 2001. I concorrenti allegano alle rispettive offerte una dichiarazione scritta in cui si impegnano ad espletare le formalità doganali di esportazione entro il 30 giugno 2001».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 43 del 14.2.2001, pag. 10.